



**LA GIOIA BELLA S.R.L.  
CON UNICO SOCIO**

**WHISTLEBLOWING POLICY**

**Procedura per la protezione delle persone che segnalano violazioni del  
diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali  
ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**

Approvata dall'organo amministrativo il 15/12/2023



## SOMMARIO

1. Premessa .....	4
2. Ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni introdotte dal Decreto	
Whistleblowing .....	5
3. Ambito oggettivo delle violazioni segnalate .....	7
3.1 Segnalazioni escluse .....	9
3.2 Segnalazioni anonime .....	10
3.3 Elementi essenziali della segnalazione .....	11
4. Canali interni di segnalazione .....	12
4.1 Segnalazioni in forma scritta .....	12
4.2 Segnalazioni in forma orale .....	13
4.3 Il responsabile della gestione dei canali di segnalazione .....	13
4.4 Funzioni del gestore delle segnalazioni .....	13
4.5 Ricezione delle segnalazioni .....	14
4.6 Segnalazione presentata ad un soggetto diverso da quello individuato come responsabile per la gestione .....	14
4.7 Conflitto di interessi .....	14
4.8 Valutazione della procedibilità e ammissibilità delle segnalazioni ricevute .....	15
4.9 Istruttoria e accertamento dei contenuti della segnalazione .....	15
4.10 Riscontro alla persona segnalante .....	16
4.11 Trasmissione della segnalazione all'organo amministrativo .....	17
4.12 Conservazione della documentazione inerente alla segnalazione .....	17
5. Canale esterno di segnalazione, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria .....	19
5.1 Canale esterno di segnalazione .....	19
5.2 Divulgazione pubblica .....	20
5.3 Denuncia all'Autorità giudiziaria .....	20
6. Tutela della riservatezza .....	21



6.1	Tutela della riservatezza del segnalante .....	21
6.2	Tutela della riservatezza del facilitatore, delle persone segnalate e di quelle menzionate nella segnalazione .....	22
6.3	Audizione del soggetto a cui la violazione è attribuita o della persona implicata nella violazione segnalata .....	23
7.	Misure di protezione previste per il segnalante .....	24
7.1	Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni .....	25
7.2	Cause di disapplicazione delle misure di tutela dalle ritorsioni.....	25
7.3	Protezione dalle ritorsioni .....	26
7.4	Misure di sostegno .....	27
7.5	Limitazioni di responsabilità .....	27
7.6	Rinunce e transazioni .....	28
8.	Trattamento dei dati personali .....	29
9.	Profili sanzionatori .....	30





## 1 – Premessa

L'organo amministrativo dell'impresa **La Gioia Bella s.r.l. con unico socio** ha approvato la presente Procedura per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing (di seguito "Whistleblowing Policy") con lo scopo di adeguarsi alle disposizioni introdotte dal D. Lgs 10/3/2023 n. 24 (di seguito Decreto Whistleblowing).

Tale procedura consente altresì di:

- individuare i soggetti che possono effettuare le segnalazioni in materia di violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali che possano aver leso l'integrità della società;
- illustrare le misure di protezione previste per i soggetti che effettuano segnalazioni e per coloro che li assistono;
- definire l'ambito delle violazioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- identificare le modalità attraverso cui è possibile effettuare le segnalazioni;
- definire le modalità di gestione delle segnalazioni;
- fornire informazioni con riferimento ai profili sanzionatori introdotti dal Decreto Whistleblowing.

Per completezza si riporta che la presente Whistleblowing Policy è stata predisposta tenendo conto anche di quanto previsto:

- dalle "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*" approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") con delibera n. 311 del 12/7/2023;
- dalla "Guida operativa per gli enti privati - Nuova disciplina "Whistleblowing" diffusa da Confindustria nell'ottobre 2023;
- dal documento di ricerca "Nuova disciplina del Whistleblowing e impatto sul d.lgs. 231/2001" del 31/10/2023 approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.





## **2 – Ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni introdotte dal Decreto Whistleblowing**

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni previste dal Decreto Whistleblowing, beneficiando delle misure di protezione ivi previste, sono quelli di seguito riportati:

- lavoratori dipendenti, titolari di rapporti di collaborazione e prestatori di lavoro occasionale;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori o collaboratori che forniscono beni, prestano servizi o realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- soci persone fisiche;
- persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La suddetta normativa estende l'applicazione delle misure di protezione anche laddove la segnalazione, nonché la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria, sia formulata:

- 1) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- 2) durante il periodo di prova;
- 3) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Da ultimo si riporta che l'applicazione delle misure di protezione previste dal Decreto Whistleblowing si estende anche:

- a) al facilitatore ovvero alla persona fisica che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante (ad esempio un collega) e lo assiste nel processo di segnalazione. Tale soggetto deve pertanto beneficiare di misure protettive che lo tutelino anche sotto il



- profilo della riservatezza legata all'identità e all'attività di assistenza prestata;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado;
  - c) ai colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  - d) alle imprese in cui il segnalante, la persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o il soggetto che ha effettuato una divulgazione pubblica è alternativamente titolare qualora trattasi di impresa individuale, oppure possiede una partecipazione almeno maggioritaria del capitale sociale nel caso di imprese costituite in forma societaria;
  - e) alle imprese o enti presso cui lavorano il segnalante, la persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o il soggetto che ha effettuato una divulgazione pubblica;
  - f) alle imprese o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o del soggetto che ha effettuato una divulgazione pubblica.





### **3 – Ambito oggettivo delle violazioni segnalate**

Le segnalazioni possono avere ad oggetto le informazioni sulle violazioni intese come comportamenti o omissioni che ledono l'integrità dell'impresa ricomprese nelle fattispecie di seguito indicate:

- 1) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti comunitari o nazionali (ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione quelli dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937) relativi ai seguenti settori:
  - appalti pubblici;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari;
  - prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - tutela dell'ambiente;
  - radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - salute pubblica;
  - protezione dei consumatori;
  - tutela della vita privata e dei dati personali e della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 2) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (ad esempio frodi o altre attività illegali);
- 3) atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e del capitale, ricomprendendo:
  - le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
  - le violazioni connesse ad atti che violino le norme in materia di imposta sulle società;
  - i meccanismi il cui fine sia quello di ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte;





- 4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati nei precedenti punti 1), 2) e 3);
- 5) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei precedenti punti 1), 2), 3) e 4);
- 6) condotte illecite riconducibili ai reati di cui al D.Lgs. 231 dell'8/6/2001 tra cui si ricomprendono le seguenti fattispecie:
  - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
  - delitti informatici e trattamento illecito di dati;
  - delitti di criminalità organizzata;
  - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
  - falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
  - delitti contro l'industria e il commercio;
  - reati societari, ambientali e tributari;
  - delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
  - delitti contro la personalità individuale;
  - abusi di mercato;
  - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
  - delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
  - delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
  - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;



- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- razzismo e xenofobia;
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- contrabbando;
- delitti contro il patrimonio culturale;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- delitti tentati.

Per completezza si riporta che le informazioni su una delle predette violazioni possono riguardare anche fattispecie non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene possano realizzarsi sulla base di indici sintomatici ovvero di elementi concreti quali irregolarità e anomalie.

### 3.1 - Segnalazioni escluse

Sono escluse dal perimetro di applicazione della presente procedura:

- 1) le segnalazioni inerenti a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero sono inerenti ai rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate. Sono pertanto escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o un superiore gerarchico, nonché le segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'integrità dell'impresa;
- 2) le segnalazioni relative a violazioni che sono già state disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché di sicurezza dei





trasporti e tutela dell'ambiente;

- 3) le segnalazioni riguardanti violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 4) le segnalazioni riguardanti le fattispecie di seguito riportate in ordine alle quali restano ferme le disposizioni nazionali o comunitarie:
  - informazioni classificate;
  - segreto professionale forense e medico;
  - segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
  - materie soggette all'applicazione delle disposizioni di procedura penale;
  - autonomia e indipendenza della magistratura;
  - materie soggette alle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura;
  - difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
  - esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali.

Da ultimo si precisa che sono escluse dall'ambito delle violazioni segnalabili o denunciabili:

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite unicamente sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

### 3.2 - Segnalazioni anonime

Le comunicazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e pertanto saranno trattate come segnalazioni ordinarie fuori dall'ambito "Whistleblowing".





Tali segnalazioni saranno tuttavia registrate dal gestore della segnalazione che provvederà a conservare la relativa documentazione.

Laddove il soggetto che ha trasmesso una segnalazione anonima venga successivamente identificato ed abbia subito ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste dal Decreto Whistleblowing.

In caso di ricevimento di una segnalazione anonima, l'impresa sarà tenuta a registrarla provvedendo a conservare la relativa documentazione al fine di rendere possibile l'eventuale rintracciamento qualora il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della suddetta comunicazione.

### 3.3 - Elementi essenziali della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la verifica degli accadimenti. In particolare è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione dell'evento e, ove presenti, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti (testi, immagini, audio, video, etc) che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei suddetti eventi.

Da ultimo è opportuno che i soggetti che intendono rendere nota una violazione provvedano a riportare nell'oggetto l'indicazione che si tratta di una segnalazione di "Whistleblowing" per la quale si preferisce mantenere riservata la propria identità.



## 4 – Canali interni di segnalazione

L'impresa **La Gioia Bella s.r.l. con unico socio** ha attivato un canale interno di segnalazione in forma sia scritta che orale al fine di consentire la trasmissione e gestione delle contestazioni. Tali canali garantiscono la riservatezza del segnalante, dell'eventuale facilitatore, della persona a cui è attribuita la violazione o che è stata individuata come soggetto implicato nella contestazione segnalata, dei soggetti menzionati, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

### 4.1 - Segnalazioni in forma scritta

In ordine al canale in forma scritta, l'impresa **La Gioia Bella s.r.l. con unico socio** ha previsto che la segnalazione potrà essere inviata attraverso la piattaforma informatica accessibile mediante il seguente link:

**<https://wbe.kronosfinance.it/#/submission?context=1e908330-c085-4494-ad5f-fe6c0e26daa4>**

Al riguardo l'impresa garantisce la non tracciabilità del segnalante sia sulla piattaforma informatica sia negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni anche qualora l'accesso a detta piattaforma avvenga dalla rete dati interna e sia mediato da dispositivi firewall o proxy.

La piattaforma informatica:

- utilizza dei meccanismi di crittografia che garantiscono sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione;
- consente l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco di 16 caratteri numerici (key code) che è fornito al segnalante all'esito dell'inoltro della segnalazione;
- funge da registro delle segnalazioni;
- garantisce l'integrità e l'immodificabilità della segnalazione.

Il segnalante, attraverso il suddetto codice, può accedere alla piattaforma informatica e:

- verificare lo stato di avanzamento del processo di segnalazione;





- monitorare lo svolgimento del procedimento amministrativo eventualmente avviato a seguito della segnalazione;
- integrare la segnalazione;
- dialogare in modo sicuro con il gestore della segnalazione.

#### 4.2 - Segnalazioni in forma orale

Il canale di segnalazione orale sarà, invece, gestito mediante il seguente recapito telefonico **348/7941808** attraverso cui la persona segnalante potrà anche richiedere un incontro diretto con il soggetto gestore della segnalazione che dovrà essere fissato entro un termine di tempo ragionevole.

#### 4.3 - Il responsabile della gestione dei canali di segnalazione

La società ha affidato la gestione dei canali interni di segnalazione al **dott. Marcello Balta**, responsabile delle Risorse Umane dell'impresa.

Tale soggetto ha ricevuto dalla società l'incarico di responsabile al trattamento dei dati personali necessari per la gestione delle segnalazioni ricevute in materia di Whistleblowing.

#### 4.4 - Funzioni del gestore delle segnalazioni

Il gestore delle segnalazioni si adopera affinché le informazioni riguardanti l'utilizzo del canale di segnalazione interno della società e di quello esterno gestito dall'ANAC, nonché delle procedure e dei presupposti per effettuare le segnalazioni:

- a) siano esposte e rese facilmente accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengano con la società un rapporto giuridico in una delle forme contemplate dal Decreto Whistleblowing;
- b) siano pubblicate in una sezione dedicata del sito internet della società, laddove presente.

Al ricevimento delle segnalazioni, il gestore delle segnalazioni è tenuto a:

- rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento attraverso la suddetta piattaforma informatica;





- mantenere le interlocuzioni con il segnalante;
- verificare la procedibilità ed ammissibilità della segnalazione;
- avviare l’eventuale attività di accertamento ed istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dei fatti segnalati;
- fornire riscontro al segnalante circa l’esito dell’attività espletata.

#### 4.5 - Ricezione delle segnalazioni

Il gestore, dopo aver ricevuto la segnalazione, provvede a prenderla in carico informando il segnalante, entro sette giorni dal ricevimento della stessa, che quest’ultima è stata recepita.

#### 4.6 - Segnalazione presentata ad un soggetto diverso da quello individuato come responsabile per la gestione

Qualora un soggetto diverso da quello individuato come gestore delle segnalazioni dovesse erroneamente ricevere una contestazione qualificabile come “Whistleblowing”, lo stesso dovrà trasmetterla al gestore competente.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dal ricevimento, dandone contestuale notifica al segnalante.

La segnalazione sarà, invece, considerata ordinaria qualora il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in ambito “Whistleblowing” o tale volontà non sia desumibile dalla segnalazione.

#### 4.7 - Conflitto di interessi

Laddove il gestore versi in un’ipotesi di conflitto di interessi, anche solo potenziale, rispetto ad una specifica segnalazione in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o segnalante, lo stesso sarà tenuto a darne comunicazione all’organo amministrativo che provvederà ad attribuire la gestione di tale contestazione ad altro soggetto.



#### 4.8 - Valutazione della procedibilità e ammissibilità delle segnalazioni ricevute

Il gestore delle segnalazioni provvede in via preliminare a verificare, anche con l'eventuale supporto di consulenti esterni, che:

- il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione;
- l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione riportati nella presente procedura.

Successivamente il gestore provvede a verificare l'ammissibilità della segnalazione nell'ambito "Whistleblowing" rilevando la presenza di tutti gli elementi riportati nel precedente paragrafo 3.3.

A seguito di tale verifica, la segnalazione potrà essere ritenuta ammissibile oppure inammissibile:

- per mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- per manifesta infondatezza a causa dell'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- perché sono stati esposti fatti di contenuto generico tali da non consentire la comprensione dell'evento accaduto;
- perché corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- perché attiene a violazioni di lieve entità.

Qualora la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il gestore avvierà un'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza attraverso verifiche, analisi e valutazioni specifiche.

Invece nel caso in cui la segnalazione sia valutata come improcedibile o inammissibile, il gestore provvederà all'archiviazione della stessa dandone comunicazione al segnalante e tracciando le motivazioni a supporto di tale scelta.

#### 4.9 - Istruttoria e accertamento dei contenuti della segnalazione

In presenza di una segnalazione valutata come ammissibile, il gestore avvia un'attività di istruttoria ed accertamento in cui provvederà a titolo esemplificativo:





- a) ad acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione;
- b) ad interloquire con il segnalante per richiedere chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori nel caso in cui la segnalazione non sia stata adeguatamente circostanziata;
- c) a coinvolgere, anche mediante audizione, personale di altre funzioni o direzioni aziendali oppure consulenti esterni in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste.

Nei casi di cui alla suddetta lettera c) il gestore è tenuto, al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dal Decreto "Whistleblowing", ad oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione del segnalante o di ogni altra persona coinvolta (come, ad esempio, il facilitatore o ulteriori persone menzionate all'interno della segnalazione).

Laddove il gestore ravvisi la fondatezza della segnalazione, lo stesso dovrà rivolgersi tempestivamente ai relativi responsabili di funzione, ognuno secondo le proprie competenze oppure all'organo amministrativo per i relativi seguiti.

Il gestore della segnalazione non è tenuto ad accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano. Tale compito è attribuito ai soggetti responsabili di funzione di concerto con l'organo amministrativo.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente.

Durante le fasi di istruttoria e di accertamento della segnalazione, il gestore dovrà tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato, dei soggetti a cui è attribuita la violazione e di tutte le persone menzionate nella segnalazione.

#### 4.10 - Riscontro alla persona segnalante

Il gestore è tenuto a fornire al segnalante adeguato riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della contestazione.

Al riguardo si precisa che non è necessario che l'attività di accertamento si concluda entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle





verifiche, un termine maggiore.

Alla scadenza dei tre mesi, pertanto, il gestore della segnalazione al fine di fornire un adeguato riscontro potrà comunicare:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze;
- l'attività svolta fino a quella data e/o quella che intende svolgere. In quest'ultimo caso il gestore dovrà comunicare alla persona segnalante anche il successivo esito finale relativo all'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

#### 4.11 - Trasmissione della segnalazione all'organo amministrativo

Il gestore, ove ritenga fondata la segnalazione, redige all'esito dell'istruttoria una relazione sull'attività svolta e sulle conclusioni raggiunte provvedendo a trasmetterla all'organo amministrativo della società.

#### 4.12 - Conservazione della documentazione inerente alla segnalazione

Al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo di gestione della segnalazione, il gestore assicura la tracciabilità dei dati e delle informazioni ad essa inerenti. Il gestore, inoltre, provvede alla conservazione e archiviazione della segnalazione e della relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento della stessa e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Al riguardo il gestore:

- garantisce la conservazione della documentazione relativa alle segnalazioni garantendo adeguati standard di sicurezza e riservatezza;
- provvede ad adottare ogni opportuna cautela al fine di garantire la massima riservatezza;
- costituisce l'unico soggetto a cui è consentito l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative.



In ordine ad una segnalazione effettuata in forma orale:

- attraverso una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la stessa, previo consenso della persona segnalante, deve essere documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;
- mediante una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la stessa deve essere documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione ai fini della conservazione. La persona segnalante deve controfirmare il contenuto della trascrizione previa verifica ed eventuale rettifica;
- nel corso di un incontro con il gestore, quest'ultimo provvederà a documentarla, previo consenso del segnalante, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, la persona segnalante deve controfirmare il contenuto del verbale dell'incontro previa verifica ed eventuale rettifica.





## **5 – Canale esterno di segnalazione, divulgazione pubblica e denuncia all’Autorità giudiziaria**

Le segnalazioni possono essere trasmesse, al verificarsi di determinate condizioni, anche attraverso canali differenti da quello interno secondo le modalità di seguito illustrate.

### 5.1 – Canale esterno di segnalazione

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale esterno di segnalazione che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona a cui è attribuita la violazione o che è stata individuata come soggetto implicato nella contestazione segnalata, dei soggetti menzionati, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tale tipologia di canale può essere utilizzato solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1) non è stato attivato il canale di segnalazione interno alla società ovvero, anche se attivato, lo stesso non è conforme al Decreto Whistleblowing;
- 2) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- 3) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione interna, la stessa non beneficerebbe di un efficace seguito oppure potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- 4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso la piattaforma informatica presente sul sito dell’ANAC al seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, compilando il relativo modulo per la segnalazione di condotte illecite.

L’ANAC consente anche la possibilità di effettuare segnalazioni in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale dedicati o incontri diretti fissati entro un termine ragionevole, su richiesta della persona segnalante.



### 5.2 - Divulgazione pubblica

Un'ulteriore modalità di segnalazione è rappresentata dalla divulgazione pubblica attraverso cui il segnalante può rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite:

- la stampa;
- i mezzi elettronici;
- altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. TV, social network).

Tale modalità di segnalazione può essere utilizzata solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha dapprima effettuato una segnalazione interna a cui la società non ha dato riscontro nei termini previsti e poi ha trasmesso una segnalazione esterna all'ANAC che, a sua volta, non ha fornito riscontro entro i termini stabiliti dal Decreto Whistleblowing;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete, che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui le prove possono essere occultate o distrutte;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa non avere efficace seguito in quanto sussiste un fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

### 5.3 - Denuncia all'Autorità giudiziaria

La persona segnalante può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.





## **6 – Tutela della riservatezza**

La società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, del facilitatore, della persona menzionata e di quella a cui è attribuita la violazione o che è stata individuata come soggetto implicato nella contestazione segnalata.

La riservatezza deve inoltre essere garantita per ogni modalità di segnalazione, quindi, anche laddove avvenga in forma orale. A tal fine le segnalazioni non possono essere trattate oltre quanto necessario per darvi adeguato seguito.

### 6.1 - Tutela della riservatezza del segnalante

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso di quest'ultimo, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate al trattamento dei dati.

Il divieto di rivelare il nominativo del segnalante è da riferirsi anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento sia possibile dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

Per quanto sopra, il gestore della segnalazione deve provvedere ad oscurare i dati personali, specie quelli relativi al segnalante, al facilitatore, al soggetto segnalato e alle altre persone menzionate nella contestazione qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

La tutela della riservatezza deve essere assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

Nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal cosiddetto segreto investigativo di cui all'art. 329 c.p.p.

Con riferimento al procedimento disciplinare attivato contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata se la contestazione



dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se ad essa conseguenti. Tuttavia qualora l'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa potrà essere rivelata solo previo consenso espresso della persona segnalante che dovrà essere richiesto dal gestore della segnalazione. Quest'ultimo dovrà inoltre trasmettere, mediante comunicazione scritta, in via preliminare al segnalante le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

Il consenso espresso del segnalante dovrà essere acquisito anche nelle procedure di segnalazione interna o esterna laddove la rivelazione della sua identità e delle informazioni ad essa correlate siano indispensabili ai fini della difesa della persona a cui è attribuita la violazione o che è stata individuata come soggetto implicato nella contestazione segnalata. Anche in tale fattispecie è necessario dare preliminarmente avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle motivazioni che obbligano a rendere nota la sua identità.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata non sono soggetti al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 né all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013.

#### 6.2 - Tutela della riservatezza del facilitatore, delle persone segnalate e di quelle menzionate nella segnalazione

La società è tenuta a tutelare l'identità:

- del facilitatore;
- della persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come soggetto a cui è attribuita la violazione o come persona comunque implicata nella contestazione segnalata;
- delle persone menzionate nella segnalazione come, ad esempio, i soggetti informati sui fatti,

fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie già previste in favore del segnalante.





6.3 - Audizione del soggetto a cui la violazione è attribuita o della persona implicata nella violazione segnalata

Nei procedimenti di segnalazione interna previsti dalla presente procedura la persona menzionata nella segnalazione interna come soggetto a cui è attribuita la violazione o come persona comunque implicata nella contestazione segnalata può essere sentita, anche previa sua richiesta, mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Tale persona vanta il diritto di essere informata della segnalazione che lo riguarda solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.



## **7 – Misure di protezione previste per il segnalante**

La società vieta nei confronti del segnalante qualsiasi azione ritorsiva ovvero qualunque comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che sia posto in essere in ragione della segnalazione allo scopo di provocare alla persona segnalante un danno ingiusto in via diretta o indiretta.

Le medesime tutele si applicano anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti di cui alle lettere da b) a f) riportate nel paragrafo 2.

E' necessario che sussista un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite.

Al riguardo si riportano talune fattispecie che possono costituire ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;





- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- p) la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- q) una valutazione della performance artatamente negativa;
- r) una revoca ingiustificata di incarichi;
- s) un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- t) il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- u) la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

#### 7.1 – Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

Le misure di protezione si applicano al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero veritiere e conformi ai principi illustrati nel paragrafo 3 della presente procedura. Al riguardo rileva la circostanza che il segnalante abbia effettuato una segnalazione in base ad una ragionevole convinzione che la stessa fosse vera (ad esempio che un illecito stesse per verificarsi) a prescindere dalla circostanza che tali eventi siano poi stati accertati come errati;
- b) la segnalazione è stata effettuata nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Decreto Whistleblowing i cui tratti più significativi sono stati riportati nella presente procedura.

#### 7.2 – Cause di disapplicazione delle misure di tutela dalle ritorsioni

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione nel caso in cui sia accertata nei confronti del segnalante con sentenza, anche non definitiva di primo grado, la



responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione ovvero la responsabilità civile per aver riferito informazioni false con dolo o colpa grave.

Nei casi di accertamento di dette responsabilità, al soggetto segnalante è altresì applicata una sanzione disciplinare.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata nei successivi gradi di giudizio in senso favorevole al segnalante, quest'ultimo potrà ottenere la tutela dall'applicazione delle misure ritorsive solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione ovvero della sua responsabilità civile per aver riferito informazioni false con dolo o colpa grave.

Analogamente, l'instaurazione in seguito alla segnalazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, poi archiviato, non esclude l'applicazione delle tutele in favore del segnalante in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento di responsabilità penale.

Nell'ambito della responsabilità civile, la sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non comporta la disapplicazione delle misure protettive in caso di ritorsioni.

### 7.3 - Protezione dalle ritorsioni

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC. Tale ente ha il compito di accertare se le ritorsioni siano conseguenti alla segnalazione effettuata e di informare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per assumere i provvedimenti di propria competenza.

L'intento ritorsivo deve essere valutato in collegamento alla segnalazione e può desumersi anche dall'infondatezza o dalla pretestuosità delle motivazioni poste a fondamento dell'adozione della ritorsione o anche dall'assenza di giustificazione per l'adozione dell'atto, provvedimento, omissione o comportamento ritenuti ritorsivi.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto





l'accertamento di eventuali condotte o atti quali misure ritorsive a danno del segnalante o di un soggetto tutelato, si presume che le stesse siano state adottate a causa della segnalazione. Per quanto sopra è attribuito al soggetto che ha posto in essere le presunte azioni ritorsive, l'obbligo di provare che tali atti siano motivati da ragioni estranee alla contestazione.

Tuttavia tale beneficio è escluso per gli altri soggetti tutelati di cui alle lettere da a) a f) del paragrafo 2 della presente procedura sui quali incombe l'onere probatorio, qualora lamentino di aver subito misure ritorsive.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

I soggetti licenziati a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria hanno diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro.

#### 7.4 Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che supportano le persone segnalanti fornendo informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sui diritti della persona coinvolta, sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie.

#### 7.5 Limitazioni di responsabilità

Il segnalante che riveli o diffonda informazioni:

- sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto diverso da quello relativo a informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico ed alle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
  - relative alla tutela del diritto d'autore;
  - relative alla protezione dei dati personali;
  - sulle violazioni che offendono la reputazione della persona a cui è attribuita la violazione o che è stata individuata come soggetto implicato nella contestazione segnalata;
  - sulle violazioni che offendono la reputazione della persona denunciata,
- non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare a



condizione che, al momento della rivelazione o diffusione, sussistessero congiuntamente:

- fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
- tutti i presupposti per effettuare la segnalazione e beneficiare della tutela dalle ritorsioni.

La persona segnalante non incorre, salvo che il fatto costituisca reato, in alcuna responsabilità, per l'acquisizione di informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse se avvenute in modo lecito.

La responsabilità penale, civile o amministrativa del segnalante è altresì esclusa unicamente con riferimento ai comportamenti, agli atti o alle omissioni collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione.

#### 7.6 Rinunce e transazioni

Sono vietate rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal Decreto Whistleblowing e riportati nella presente procedura, salvo non siano sottoscritti in sede protetta ovvero:

- in sede giudiziale;
- dinanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro;
- innanzi alle sedi di certificazione;
- innanzi alla commissione di conciliazione istituita in sede sindacale;
- presso i collegi di conciliazione ed arbitrato irrituale.





## **8 – Trattamento dei dati personali**

La società, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la tutela dei dati personali a tutti i soggetti interessati dal Decreto Whistleblowing (segnalante, facilitatore, persona a cui è attribuita la violazione, soggetto menzionato nella segnalazione, etc).

Ogni trattamento dei dati personali previsto dalla presente procedura deve essere effettuato in modo lecito, corretto e trasparente nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (“Codice della privacy”) e del D.Lgs. 18/5/2018 n. 51.

I dati devono essere adeguati, pertinenti, esatti, aggiornati e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati. Inoltre i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se acquisiti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

La società assicura il trattamento dei dati personali in maniera da garantire, mediante misure tecniche e organizzative opportune, un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Inoltre l'impresa si impegna:

- ad effettuare, nei casi previsti, una valutazione di impatto sulla protezione dei dati;
- a rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default;
- a rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi;
- ad assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
- a garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
- a garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.



## 9 – Profili sanzionatori

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, l'ANAC provvederà ad applicare:

- a) la sanzione da 10.000 a 50.000 euro al soggetto responsabile della gestione delle segnalazioni qualora accerti che questi non abbia svolto l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- b) la sanzione da 10.000 a 50.000 euro all'organo amministrativo dell'impresa quando accerti che:
  - non sono stati istituiti canali di segnalazione;
  - non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  - sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni non conformi a quanto previsto dalla normativa;
- c) la sanzione da 10.000 a 50.000 euro alla persona fisica che ha:
  - commesso ritorsioni;
  - ostacolato la segnalazione o ha tentato di ostacolarla;
  - violato l'obbligo di riservatezza. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- d) la sanzione da 500 a 2.500 euro alla persona segnalante quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.

Gioia del Colle, 15/12/2023

LA GIOIA BELLA S.r.l.  
Via F. Gisolfi  
70021 GIOIA DEL COLLE (BA)  
P.IVA 06964750721

L'Amministratore Unico  
(Giandomenico Orazio)





CASEIFICIO LA GIOIA BELLA srl  
Uffici e Stabilimenti  
Via Filippo Gisotti, 7  
Zona Industriale - 70023 Gioia del Colle (BA)

P. Iva IT 06964330721  
Cap. Soc. int. vers. € 160.000,00  
Tel 080.3433234  
fax 080.3443024

www.lagolosadipuglia.it  
direzione@lagolosadipuglia.it  
amministrazione@lagolosadipuglia.it  
ordini@lagolosadipuglia.it  
quality@lagolosadipuglia.it  
spedizioni@lagolosadipuglia.it  
contabilita@lagolosadipuglia.it  
commerciale@lagolosadipuglia.it



Num. Reg. FDA 10629260404



Tutto il buono di casa tua.

## VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

L'anno duemilaventitre il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 9,00, presso la sede sociale in Gioia del Colle (Ba) in via Filippo Gisottin. 7, è presente l'Amministratore Unico de La Gioia Bella s.r.l. con unico socio nella persona del sig. Giandomenico Orazio per assumere la propria determinazione sui seguenti argomenti:

1. Adozione della "Procedura per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali" ai sensi del Decreto Legislativo 10/3/2023, n. 24 (Whistleblowing policy);
2. Nomina del Responsabile per la gestione delle segnalazioni.

L'Amministratore Unico,

constatata

la presenza del Revisore Unico, dott. Filippo Giannico,

determina

- di adottare la "Procedura per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali" ai sensi del Decreto Legislativo 10/3/2023, n. 24 (Whistleblowing policy);
- dinominare quale Responsabile per la gestione delle segnalazioni di cui al Decreto Legislativo 10/3/2023, n. 24, il dott. Marcello Balta, residente in Grottaglie (Ta) in via Galileo Galilei n. 15, codice fiscale BLTMCL66R19D643D, responsabile delle Risorse Umane della società e lo autorizza quale Responsabile per il trattamento dei dati personali necessari per la gestione delle segnalazioni ricevute in materia di Whistleblowing.

Non essendovi altro argomento su cui assumere determinazioni, l'Amministratore Unico dichiara terminata la riunione alle ore 9,15, previa redazione del presente verbale.

L'Amministratore Unico  
(Giandomenico Orazio)

LA GIOIA BELLA S.r.l.  
Via F. Gisotti, 7  
70023 GIOIA DEL COLLE (BA)  
P.IVA 06964330721



CASEIFICIO LA GIOIA BELLA srl  
Uffici e Stabilimenti  
Via Filippo Gisotti, 7  
Zona Industriale - 70023 Gioia del Colle (BA)

P. Iva IT 06964330721  
Cap. Soc. int. vers. € 160.000,00  
Tel 080.3433234  
fax 080.3443024

www.lagolosadipuglia.it  
direzione@lagolosadipuglia.it  
amministrazione@lagolosadipuglia.it  
ordini@lagolosadipuglia.it  
quality@lagolosadipuglia.it  
spedizioni@lagolosadipuglia.it  
contabilita@lagolosadipuglia.it  
commerciale@lagolosadipuglia.it



Num. Reg. FDA 10629260404



Tutto il buono di casa tua.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE INCARICO

All'Amministratore Unico  
de La Gioia Bella s.r.l. con unico socio  
Via Filippo Gisotti7  
70023 Gioia del Colle (Ba)

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione dell'incarico di Responsabile per la gestione delle segnalazioni**

Con la presente, sottoscritto Marcello Balta, codice fiscale BLTMCL66R19D643D, in considerazione della nomina di Responsabile per la gestione delle segnalazioni dell'impresa La Gioia Bella s.r.l. avvenuta con delibera dell'organo amministrativo del 15/12/2023, dichiara di accettare l'incarico ricevuto.

Gioia del Colle, 15/12/2023

(dott. Marcello Balta)





CASEIFICIO LA GIOIA BELLA srl  
Uffici e Stabilimenti  
Via Filippo Gisotti, 7  
Zona Industriale - 70023 Gioia del Colle (BA)

P. Iva IT 06964330721  
Cap. Soc. int. vers. € 160.000,00  
Tel 080.3433234  
fax 080.3443024

www.lagolosadipuglia.it  
direzione@lagolosadipuglia.it  
amministrazione@lagolosadipuglia.it  
ordini@lagolosadipuglia.it  
quality@lagolosadipuglia.it  
spedizioni@lagolosadipuglia.it  
contabilita@lagolosadipuglia.it  
commerciale@lagolosadipuglia.it



Num. Reg. FDA 10629260404



Tutto il buono di casa tua.

Gent.mo Sig.  
Andrea Cinieri  
R.S.U. - La Gioia Bella s.r.l. con unico socio

**Oggetto: Comunicazione ai sensi del 1° comma dell'art. 4 del D.Lgs. 10/3/2023 n. 24 relativa all'implementazione del canale di segnalazione interno aziendale**

Con la presente si comunica, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 4 del D.Lgs. 10/3/2023 n. 24, che la Gioia Bellas.r.l. con unico socio, società con sede in Gioia del Colle (Ba) in via Filippo Gisotti n. 7, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 06964330721, al fine di adeguarsi alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 10/3/2023 n. 24, intende attivare un canale di segnalazione interno allo scopo di consentire ai lavoratori subordinati, ma anche ai titolari di rapporti di collaborazione, al socio persona fisica, alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e consulenti, ai tirocinanti, etc, la possibilità di comunicare, senza ritorsioni, violazioni di disposizioni normative nazionali o comunitarie (illeciti amministrativi, contabili, civili, penali, condotte illecite, etc) di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo riguardante l'impresa e che possano aver leso l'integrità della stessa.

Più in particolare la società attiverà un canale di segnalazione interno in forma sia scritta che orale.

In ordine al canale in forma scritta, l'impresa intende optare per una modalità di segnalazione basata sull'utilizzo di una piattaforma informatica.

Il canale di segnalazione orale sarà, invece, gestito mediante una linea telefonica dedicata attraverso cui la persona segnalante potrà, altresì, richiedere un incontro diretto con il soggetto gestore della segnalazione che dovrà essere fissato entro un termine ragionevole.

Si prega di trasmettere eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti su quanto in oggetto entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della presente comunicazione.

Distinti saluti

Gioia del Colle, 1 dicembre 2023



CASEIFICIO LA GIOIA BELLA srl  
Uffici e Stabilimenti  
Via Filippo Gisotti, 7  
Zona Industriale - 70023 Gioia del Colle (BA)

P. Iva IT 06964330721  
Cap. Soc. int. vers. € 160.000,00  
Tel 080.3433234  
fax 080.3443024

www.lagolosadipuglia.it  
direzione@lagolosadipuglia.it  
amministrazione@lagolosadipuglia.it  
ordini@lagolosadipuglia.it  
quality@lagolosadipuglia.it  
spedizioni@lagolosadipuglia.it  
contabilita@lagolosadipuglia.it  
commerciale@lagolosadipuglia.it



Num. Reg. FDA 10629240404



Tutto il buono di casa tua.

L'Amministratore Unico  
(Giandomenico Orazio)

LA GIOIA BELLA S.r.l.  
Via F. Gisotti 7  
70023 GIOIA DEL COLLE (BA)  
P. IVA 06964330721

Per accettazione

Gioia del Colle, 1 dicembre 2023

Andrea Cinieri





CASEIFICIO LA GIOIA BELLA srl  
Uffici e Stabilimenti  
Via Filippo Gisotti, 7  
Zona Industriale - 70023 Gioia del Colle (BA)

P. Iva IT 06964330721  
Cap. Soc. int. vers. € 160.000,00  
Tel 080.3433234  
fax 080.3443024

www.lagolosadipuglia.it  
direzione@lagolosadipuglia.it  
amministrazione@lagolosadipuglia.it  
ordini@lagolosadipuglia.it  
quality@lagolosadipuglia.it  
spedizioni@lagolosadipuglia.it  
contabilita@lagolosadipuglia.it  
commerciale@lagolosadipuglia.it



Num. Reg. FDA 10629260404



Tutto il buono di casa tua.

## **Informativa sui nuovi obblighi in ambito “Whistleblowing” introdotti dal D.Lgs. 24/2023**

L'impresa **LaGioia Bella s.r.l. con unico socio**, al fine di rispettare gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 24/2023, rende noto che sarà possibile segnalare alla società violazioni di disposizioni normative nazionali o comunitarie (illeciti amministrativi, contabili, civili, penali, condotte illecite, etc) che ledono l'integrità della società.

I soggetti che potranno effettuare segnalazioni sono i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, gli agenti e rappresentanti di commercio, i liberi professionisti e consulenti, i titolari di rapporti di collaborazione, i tirocinanti, il socio persona fisica, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, etc, che sono venuti a conoscenza delle suddette violazioni nell'ambito del contesto lavorativo.

### **Modalità di trasmissione delle segnalazioni**

Al fine di consentire la trasmissione e gestione di tali contestazioni, l'impresa **LaGioia Bella s.r.l. con unico socio** ha attivato un canale interno di segnalazione in forma sia scritta che orale.

In ordine al canale in forma scritta, la società ha previsto che la segnalazione potrà essere inviata attraverso la piattaforma informatica accessibile mediante il seguente link:

<https://wbe.kronosfinance.it/#/submission?context=1e908330-c085-4494-ad5f-fe6c0e26daa4>

Il canale di segnalazione orale sarà, invece, gestito mediante il seguente recapito telefonico **348/7941808** attraverso cui la persona segnalante potrà anche richiedere un incontro diretto con il soggetto gestore della segnalazione che dovrà essere fissato entro un termine di tempo ragionevole.



CASEIFICIO LA GIOIA BELLA srl  
Uffici e Stabilimenti  
Via Filippo Gisotti, 7  
Zona Industriale - 70023 Gioia del Colle (BA)

P. Iva IT 06964330721  
Cap. Soc. int. vers. € 160.000,00  
Tel. 080.3433234  
fax 080.3443024

www.lagolosadipuglia.it  
direzione@lagolosadipuglia.it  
amministrazione@lagolosadipuglia.it  
ordini@lagolosadipuglia.it  
quality@lagolosadipuglia.it  
spedizioni@lagolosadipuglia.it  
contabilita@lagolosadipuglia.it  
commerciale@lagolosadipuglia.it



Num. Reg. FDA 10629260404



Tutto il buono di casa tua.

Il gestore delle segnalazioni è ildott. **Marcello Baltache** provvederà a gestirle, verificandone la fondatezza, nel rispetto dei principi di riservatezza.

### **Caratteristiche delle segnalazioni**

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la verifica degli accadimenti. In particolare è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione dell'evento;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei suddetti eventi.

### **Segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023**

Non tutte le segnalazioni sono ricomprese nell'alveo del D.Lgs. 24/2023. Più in particolare sono escluse dall'ambito "Whistleblowing":

- 1) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro oppure ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Pertanto sono escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante ed un altro lavoratore o con colleghi gerarchicamente superiori, nonché le segnalazioni relative al trattamento di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'integrità dell'impresa;
- 2) le segnalazioni relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, del terrorismo





CASEIFICIO LA GIOIA BELLA srl  
Uffici e Stabilimenti  
Via Filippo Gisotti, 7  
Zona Industriale - 70023 Gioia del Colle (BA)

P. Iva IT 06964330721  
Cap. Soc. int. vers. € 160.000,00  
Tel 080.3433234  
fax 080.3443024

www.lagolosadipuglia.it  
direzione@lagolosadipuglia.it  
amministrazione@lagolosadipuglia.it  
ordini@lagolosadipuglia.it  
quality@lagolosadipuglia.it  
spedizioni@lagolosadipuglia.it  
contabilita@lagolosadipuglia.it  
commerciale@lagolosadipuglia.it



Num. Reg. FDA 10629260404



Tutto il buono di casa tua.

sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente, etc) alle quali continua ad applicarsi la specifica disciplina;

3) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

### **Tutele dei soggetti che effettuano una segnalazione (whistleblower) e delle persone segnalate**

L'impresa **La Gioia Bella s.r.l. con unico socio** tutela la riservatezza del segnalante (whistleblower) assicurando che nessuna misura ritorsiva sarà adottata in ragione della segnalazione.

L'identità del segnalante non potrà essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Tali misure di tutela si estendono alle persone coinvolte, a quelle che assistono i segnalanti nel processo di segnalazione ed operano all'interno del medesimo contesto lavorativo (facilitatori) ed ai soggetti menzionati nella segnalazione.

### **Segnalazioni anonime**

Le comunicazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e pertanto saranno trattate come segnalazioni ordinarie fuori dall'ambito "whistleblowing".

Tuttavia le segnalazioni anonime saranno registrate dal gestore della segnalazione che provvederà a conservare la relativa documentazione.

Laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato ed abbia subito ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste per il whistleblower.

### **Modalità di gestione delle segnalazioni interne**

Il soggetto gestore delle segnalazioni è tenuto a:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione:



CASEIFICIO LA GIOIA BELLA srl  
Uffici e Stabilimenti  
Via Filippo Gisotti, 7  
Zona Industriale - 70023 Gioia del Colle (BA)

P. Iva IT 06964330721  
Cap. Soc. int. vers. € 160.000,00  
Tel 080.3433234  
fax 080.3443024

www.lagolosadipuglia.it  
direzione@lagolosadipuglia.it  
amministrazione@lagolosadipuglia.it  
ordini@lagolosadipuglia.it  
quality@lagolosadipuglia.it  
spedizioni@lagolosadipuglia.it  
contabilita@lagolosadipuglia.it  
commerciale@lagolosadipuglia.it



Num. Reg. FDA 10629260404



Tutto il buono di casa tua.

- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire un riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento. In mancanza di tale avviso, il riscontro dovrà essere fornito entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

### **Canale esterno di segnalazione**

Le segnalazioni possono essere effettuate, in via residuale, anche attraverso un canale esterno disponibile presso il portale dell'ANAC al seguente link:  
<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Tale modalità di segnalazione potrà essere utilizzata solo quando:

- il canale obbligatorio di segnalazione interna, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione interna, la stessa non beneficerebbe di un efficace seguito oppure potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### **Privacy**

Eventuali dati personali o sensibili contenuti nelle segnalazioni saranno trattati nel rispetto della normativa per la protezione dei dati personali vigente.





CASEIFICIO LA GIOIA BELLA srl  
Uffici e Stabilimenti  
Via Filippo Gisotti, 7  
Zona Industriale - 70023 Gioia del Colle (BA)

P. Iva IT 06964330721  
Cap. Soc. int. vers. € 160.000,00  
Tel 080.3433234  
fax 080.3443024

www.lagolosadipuglia.it  
direzione@lagolosadipuglia.it  
amministrazione@lagolosadipuglia.it  
ordini@lagolosadipuglia.it  
quality@lagolosadipuglia.it  
spedizioni@lagolosadipuglia.it  
contabilita@lagolosadipuglia.it  
commerciale@lagolosadipuglia.it



Num. Reg. FDA 10629260404



Tutto il buono di casa tua.

Gioia del Colle, 15/12/2023

LA GIOIA BELLA S.r.l.  
Via F. Gisotti, 7  
70023 GIOIA DEL COLLE (BA)  
P. IVA 06964330721

  
L'Amministratore Unico  
(Giandomenico Orazio)

# WHISTLEBLOWING


LA GIOIA BELLA  
S.R.L. CON  
UNICO SOCIO



 **RONOS**  
FINANCE



# WHISTLEBLOWING POLICY



L'impresa **La Gioia Bella s.r.l.** con **unico socio** promuove la diffusione e l'utilizzo del Whistleblowing quale misura di prevenzione e contrasto di fenomeni corruttivi e di condotte illecite e strumento di tutela dei soggetti che inviano segnalazioni.

L'organo amministrativo della società ha approvato una Whistleblowing Policy con cui disciplina il processo di invio, ricezione, analisi, trattamento e archiviazione delle segnalazioni e di tutela del segnalante, del facilitatore e degli altri soggetti menzionati.

# SOGGETTI TUTELATI

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni previste dal Decreto Whistleblowing beneficiando delle misure di protezione ivi previste sono quelle di seguito riportate:

- lavoratori dipendenti e titolari di rapporti di collaborazione;
- prestatori di lavoro occasionale e lavoratori autonomi;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- soci persone fisiche;
- consulenti;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- lavoratori o collaboratori che forniscono beni, prestano servizi o realizzano opere in favore di terzi;
- agenti e rappresentanti di commercio.





# SOGGETTI TUTELATI

Tra i soggetti che possono avvalersi della tutela prevista dal **Decreto Whistleblowing** sono altresì ricompresi:

- il facilitatore (ovvero il soggetto che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante e lo assiste nel processo di segnalazione);
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo di quest'ultimo e con cui hanno un rapporto abituale e corrente;
- le imprese in cui il segnalante è titolare oppure possiede una partecipazione almeno maggioritaria del capitale sociale;
- le imprese o enti presso cui lavora il segnalante;
- le imprese o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.





# MISURE DI PROTEZIONE

L'impresa **La Gioia Bella s.r.l.** con unico socio garantisce l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona menzionata e di quella a cui è attribuita la violazione o che è stata individuata come soggetto implicato nella contestazione segnalata. La società tutela altresì la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il segnalante:

- è protetto dal divieto di ritorsioni, anche indirette, nei suoi confronti (tra cui si annovera il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado, la mancata promozione, etc.);
- beneficia di misure di sostegno da parte di Enti del Terzo settore che forniscono informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sui diritti della persona coinvolta, sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie.





# AMBITO OGGETTIVO

Le segnalazioni possono avere ad oggetto le informazioni sulle violazioni ricomprese nelle seguenti fattispecie:



illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali relativi a determinati settori (ad esempio appalti pubblici, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori, sicurezza dei trasporti, etc.);



atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (ad esempio frodi o altre attività illegali);



atti o omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e del capitale;



atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE nei settori indicati ai punti 1, 2 e 3;



illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti precedenti;



condotte illecite riconducibili ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (tra cui delitti informatici, reati societari, ambientali, tributari, etc.).

# SEGNALAZIONI ESCLUSE DALLA TUTELA

Sono escluse dal perimetro applicativo del [Decreto Whistleblowing](#):

- le segnalazioni inerenti a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro oppure inerenti ai rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché di sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente;
- le segnalazioni riguardanti violazioni in materia di sicurezza nazionale, appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- le segnalazioni riguardanti determinate fattispecie quali segreto professionale, materie soggette alle disposizioni di procedura penale, etc.







# SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Tali comunicazioni saranno trattate come segnalazioni ordinarie e non beneficeranno delle misure di tutela previste dal [Decreto Whistleblowing](#).



# ELEMENTI ESSENZIALI DELLA SEGNALAZIONE



- Generalità del segnalante e qualifica;
- Contatti del segnalante (indirizzo di posta elettronica, telefono, etc.);
- Tipologia di condotta illecita;
- Descrizione dell'evento;
- Tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- Modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione, laddove presenti;
- Generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
- Eventuali documenti da allegare (testi, immagini, audio, video, etc.) che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.




# CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

## → SEGNALAZIONE IN FORMA SCRITTA

La società ha optato per un canale interno di segnalazione in forma scritta attraverso la piattaforma informatica accessibile mediante il seguente link:


<https://wbe.kronosfinance.it/#/submission?context=1e908330-c085-4494-ad5f-fe6c0e26daa4>



# CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

## → SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE

Il canale interno di segnalazione in forma orale è gestito mediante il recapito telefonico **348/7941808** attraverso cui la persona segnalante potrà anche richiedere un incontro diretto con il soggetto gestore della segnalazione che dovrà essere fissato entro un termine di tempo ragionevole.





# GESTIONE DEI CANALI DI SEGNALAZIONE

La società ha affidato la gestione dei canali interni di segnalazione al dott. **Marcello Balta** che ha il compito di:

- rendere facilmente accessibili le informazioni riguardanti l'utilizzo dei canali di segnalazione;
- rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante;
- verificare la procedibilità ed ammissibilità della segnalazione;
- avviare l'eventuale attività di accertamento ed istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dei fatti segnalati;
- fornire un riscontro al segnalante circa l'esito dell'attività espletata entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
- redigere e trasmettere all'organo amministrativo una relazione sull'attività istruttoria svolta e sulle conclusioni raggiunte.

# CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere trasmesse anche tramite un canale esterno messo a disposizione dall'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC):

- in forma scritta tramite il Modulo presente sul sito di ANAC: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>;
- oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale dedicati o mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, su richiesta della persona segnalante.



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE



# CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

Tale canale di segnalazione può essere utilizzato solo se:

- non è stato attivato il canale di segnalazione interno da parte della società oppure, anche se attivato, lo stesso non è conforme al Decreto Whistleblowing;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione interna, la stessa non beneficerebbe di un adeguato seguito oppure potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

# DIVULGAZIONE PUBBLICA

Un'ulteriore modalità di segnalazione è rappresentata dalla divulgazione pubblica attraverso cui il segnalante può rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite:



Stampa



Mezzi elettronici




Altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. Tv, social network, ecc.)



# DIVULGAZIONE PUBBLICA


Tale modalità di segnalazione può essere utilizzata solo se:

- il segnalante ha dapprima effettuato una segnalazione interna a cui la società non ha dato riscontro nei termini previsti e poi ha trasmesso una segnalazione esterna all'ANAC che, a sua volta, non ha fornito riscontro entro i termini stabiliti;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (es. occultamento o distruzione di prove; fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).



# DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il segnalante può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.





# SISTEMA DISCIPLINARE

L'impresa **La Gioia Bella s.r.l.** con **unico socio** adotterà le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque:

- violi le misure a tutela del segnalante o della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione;
- ponga in essere azioni ritorsive o discriminatorie ai danni del segnalante in conseguenza della sua segnalazione;
- effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare danno ingiusto e/o pregiudizio al persona coinvolta o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

# SISTEMA DISCIPLINARE




La società provvederà all'applicazione dei più opportuni provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori, ovvero iniziative giudiziarie, nel caso in cui la persona coinvolta sia ritenuta effettivamente responsabile delle violazioni indicate nella segnalazione.



# PROFILI SANZIONATORI


In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, l'ANAC provvederà ad applicare:

- la sanzione da 10.000 a 50.000 euro al soggetto responsabile della gestione delle segnalazione qualora accerti che questi non abbia svolto l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- la sanzione da 10.000 a 50.000 euro all'organo amministrativo dell'impresa quando accerti che:
  - non sono stati istituiti canali di segnalazione;
  - non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  - sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni non conformi a quanto previsto dalla normativa;




# PROFILI SANZIONATORI

- la sanzione da 10.000 a 50.000 euro alla persona fisica che ha:
  - commesso ritorsioni;
  - ostacolato la segnalazione o ha tentato di ostacolarla;
  - violato l'obbligo di riservatezza;
- la sanzione da 500 a 2.500 euro alla persona segnalante quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.







**Grazie**

**<http://kronosfinance.it>**

22

---

**LA GIOIA BELLA  
S.R.L. CON  
UNICO SOCIO**